



**Avv. Marco Dalla Zanna**

Via G. Rodari n. 1 – 22100 Como  
Tel. 031/275.96.69 – Fax 031/275.63.73  
marco.dallazanna@como.pecavvocati.it

## **INFORMATIVA IN MATERIA DI MEDIAZIONE** **EX D.LGS. N. 28/2010**

Io sottoscritto *[nome, cognome e cod. fisc.]* nato a *[luogo]* il *[data]* residente in *[indirizzo]* (eventualmente in qualità di legale rappresentante della *[società o ente]* con sede in *[indirizzo]*), dichiaro di essere stato informato dall'Avv. Marco Dalla Zanna del foro di Como, in ossequio a quanto previsto dell'art. 4, comma III, del D.Lgs., 4 marzo 2010, n. 28 (come modificato dal D.L. 69/2013 e convertito con L. 98/2013 e successive modificazioni):

1. della **facoltà** di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della presente controversia civile e/o commerciale vertente su diritti disponibili insorta tra *[nome delle parti]* volta a *[oggetto della controversia]*;
2. dell'**obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie *ivi* contemplate, i procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto **condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di: condominio; diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.); divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari; associazione in partecipazione; consorzio; franchising; contratti opera; contratti di rete; contratti di somministrazione; società di persone e subfornitura;
3. dell'**obbligo** che, se il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
4. della **possibilità** di assolvere la condizione di procedibilità anche avvalendosi, per le materie e nei limiti *ivi* regolamentati, delle procedure di arbitrato o conciliazione previste:
  - a) dall'art. 128-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario – ABF);
  - b) dall'art. 32-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF);
  - c) dall'art. 187.1 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolato dal D.M. n. 215/2024 (risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dal Codice delle Assicurazioni Private – Arbitro assicurativo);
  - d) dall'articolo 2, comma 24, lett. b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481 (conciliazione o arbitrato istituito dalle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità competenti per l'energia elettrica, il gas, il sistema idrico e per le telecomunicazioni, anche presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
  - e) dall'art. 1, comma 11, della Legge 31 luglio 1997, n. 249 (conciliazione in ambito di sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo).

5. della **possibilità**, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
6. che il **verbale di conciliazione** costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale laddove sottoscritto da tutte le parti aderenti alla mediazione e dagli avvocati che le assistono;
7. che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo comporta le **conseguenze processuali** previste all'art. 12-*bis* del D.Lgs. n. 28/2010;
8. dei **benefici fiscali** connessi all'utilizzo della procedura di mediazione (artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010), ed in particolare che:
  - a) quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta al mediatore fino alla concorrenza di Euro 600,00;
  - b) nei casi di mediazione obbligatoria (art.5 comma 1) e, quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di Euro 600,00;
  - c) i crediti d'imposta sopra indicati sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di Euro 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di Euro 2.400,00 per le persone fisiche e di Euro 24.000,00 per le persone giuridiche;
  - d) in caso di insuccesso della mediazione i sopra menzionati crediti di imposta sono ridotti della metà;
  - e) è riconosciuto un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino alla concorrenza di Euro 518,00;
  - f) la domanda di attribuzione dei sopra detti crediti d'imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione o arbitrato, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia dell'1.08.2023;
  - g) della circostanza che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  - h) della circostanza che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 Euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Como, [data]

[firma cliente]

Avv. Marco Dalla Zanna